

C.A.R./E.A.R. Assicurazione "All Risks" Opere e Lavori Privati

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni alle cose, Responsabilità Civile verso terzi.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale edizione 10.2018
- DIP Aggiuntivo Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo edizione 06.2025
- Glossario e Condizioni di Assicurazione edizione 03.2022

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Polizza Danni a Opere e Lavori Privati





Zurich Insurance Europe AG Rappresentanza Generale per l'Italia C.A.R./E.A.R. Assicurazione "All Risks" Opere e Lavori Privati

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione de Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.0006

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i danni materiali e diretti subiti dall'edificio e/o opere complementari e/o impianti nel corso dell'attività di costruzione a nuovo o di ristrutturazione e assicura i danni involontariamente causati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ <u>Danni alle cose</u>: i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate durante l'esecuzione delle *Opere*/lavori; e determinati da qualunque causa salvo quanto espressamente escluso.
- Responsabilità civile verso terzi (garanzia opzionale, sottoscrivibile solo in abbinamento alla garanzia "Danni alle cose"): danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla costruzione delle *Opere* o all'esecuzione dei lavori.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di *Indennizzo/Risarcimento*, *Somme assicurate e/o Massimali* convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di *Franchigie e/o Scoperti*.



Che cosa non è assicurato?

- Le Franchigie, gli Scoperti e i danni che eccedono i Massimali pattuiti.
- Idanni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.
- I danni che, pur essendosi verificati durante i periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.
- I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte.



Ci sono limiti di copertura?

In riferimento alla garanzia danni alle cose:

- i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità rispetto a quanto stabilito nel *Contratto* di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di credito;
- le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- dolo dell'Assicurato.

In riferimento alla garanzia responsabilità civile verso terzi:

- i danni derivati dalla costruzione di Opere in violazione di diritti altrui;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;
- i danni da furto;
- i danni derivanti da amianto.



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione è operante nell'ambito dell'ubicazione del Rischio dichiarata dal Contraente.



Che obblighi ho?

• Alla sottoscrizione del contratto, il *Contraente* e, se persona diversa, l'*Assicurato* devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul *Rischio* da assicurare.

Nel corso del contratto, devono essere comunicate tempestivamente per iscritto a Zurich o all'*Intermediario Assicurativo* eventuali modifiche che comportino un aggravamento o una diminuzione del *Rischio* (ad esempio, modifiche o migliorie all'impianto).

In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del *Rischio*, Zurich potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste nel contratto.

• Il Contraente e, se persona diversa, l'Assicurato devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'Intermediario Assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo Rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il *Premio*, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa comincia dalle ore 24:00 della data indicata in *Polizza* se il *Premio* è stato pagato, altrimenti comincia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del *Premio* se successivo alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *Cantiere*.

L'Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito in *Polizza*; in caso di esistenza di un *Contratto* d'appalto l'*Assicurazione* termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel *Contratto* d'appalto stesso per l'esecuzione delle *Opere/* lavori, se tale giorno è antecedente a quello indicato in *Polizza*.

Inoltre, nei casi di:

- · rilascio del Certificato di Collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle Opere al Committente;
- · sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- · uso anche parziale o temporaneo delle Opere secondo destinazione,

l'Assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno in cui si è verificata anche una sola delle circostanze sopraindicate.

Qualora soltanto parti delle *Opere/*lavori vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle *Opere* o l'esecuzione dei lavori non sia conclusa entro i termini stabiliti, il *Contraent*e può chiedere alla *Compagnia*, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il *Premio* di *Polizza* e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che l'*Assicurazione* cessi prima della data prevista in *Polizza* per il verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario l'invio di alcuna disdetta.

Dopo il verificarsi di un Sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione mediante comunicazione tramite lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; la Compagnia rimborserà, entro i 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di Assicurazione non goduto.

Assicurazione Danni a Opere e lavori privati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: C.A.R./E.A.R. Assicurazione "All risks" Opere e lavori privati Data di ultimo aggiornamento: giugno 2025. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968. Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2023 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP), è pari a 1.460 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a -49,4 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (Solvency ratio) di Zurich Insurance Plc è pari al 176%.

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE

La polizza copre i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate durante l'esecuzione delle Opere o lavori.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- Opere e/o impianti preesistenti: sono indennizzabili i danni alle Opere e/o impianti preesistenti alla decorrenza della Polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle Opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle Opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'Assicurazione. Non sono Opere e/o impianti preesistenti le cose assicurabili in altre partite di Polizza o tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di Cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.
- Costi di demolizione e sgombero: sono indennizzabili i costi di demolizione o di sgombero, fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
- Responsabilità civile verso terzi: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle Opere, che abbia avuto origine nel Luogo di esecuzione delle Opere indicato in Polizza e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione.
- Danni causati da errori di progettazione o di calcolo (valida solo in caso di CAR): sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il Periodo di costruzione delle Opere. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
- Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione (valida solo in caso di EAR): sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e manifestatisi durante il Periodo di costruzione delle Opere. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare. Resta inteso che una cosa non deve essere considerata come danneggiata per la sola presenza di vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo o di fabbricazione. La presente estensione, relativamente alle sole Opere civili, è operante unicamente per gli errori di progettazione e di calcolo.
- Forza maggiore: la Compagnia è obbligata anche per i danni alle cose assicurate causati da eventi naturali di Forza maggiore.
- Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina: la Compagnia risponde dei danni causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.
- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità: sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione danni alle cose.
- Macchinari, baraccamenti e/o attrezzature di Cantiere: sono indennizzabili i danni a macchinari, baraccamenti o attrezzature di Cantiere.
- Manutenzione estesa: sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate in partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla sezione II, dovuti a causa risalente al Periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo..



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE: GARANZIA DANNI ALLE COSE

Non sono indennizzabili: (1) i costi di modifica o rifacimento per lavori eseguiti in difformità alle condizioni del Contratto di appalto, altri contratti, prescrizioni progettuali o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui; (2) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o rifacimento di lavori non a regola d'arte; (3) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento limitatamente alla parte direttamente colpita; (4) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti; (5) le perdite o danni a schedari, disegni (sia elettronici che cartacei), materiale contabile, fatture, documenti, materiali di imballo; (6) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati solo in inventario; (7) i danni da residuati bellici esplosivi; (8) penali, danni da mancato lucro, danni indiretti; (9) i danni da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Estensioni - Sono assicurabili con espresso richiamo in Polizza: (1) costi di demolizione o sgombero; (2) maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporti veloci; e i danni: (3) da errori di progettazione o calcolo; (4) a Opere o impianti preesistenti; (5) in manutenzione; (6) a macchinari e attrezzature di Cantiere; (7) da Forza maggiore; (8) da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.

<u>SEZIONE: GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</u>

Non sono considerati terzi: (1) coniuge, genitori, figli e conviventi dell'Assicurato; (2) per Assicurato non persona fisica: legale rappresentante, socio illimitatamente responsabile, amministratore e loro conviventi; (3) dipendenti dell'Assicurato che subiscano danni in servizio; (4) subappaltatori, dipendenti e chiunque partecipi alle attività assicurate.

L'Assicurazione non comprende i danni: (1) a macchinari o attrezzature di Cantiere, a cose o animali di proprietà, in consegna o custodia dell'Assicurato; (2) da veicoli (eccetto quelli usati per costruzione in cantiere senza circolazione stradale); (3) da natanti o aeromobili; (4) alle Opere e/o impianti preesistenti; (5) da Opere in violazione diritti altrui; (6) da polvere; (7) da inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde, giacimenti minerari o sottosuolo suscettibile di sfruttamento; (8) da furto; (9) da interruzione o sospensione di attività; (10) da vibrazioni; (11) danni da amianto. L'Assicurazione non comprende la responsabilità (1) verso terzi conseguente a danneggiamenti a cose espropriate, requisite od occupate per l'esecuzione dei lavori; (2) contrattuale (salvo quella configurata come extracontrattuale.

Estensioni - Sono assicurabili con espresso richiamo in Polizza: (1) pluralità di Assicurati - responsabilità civile incrociata; (2) danni da rimozione, cedimento o franamento terreno o sostegni; (3) danni a cavi o condutture sotterranee.

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

La Compagnia **non risarcisce** i danni verificatisi in occasione di: (1) atti di guerra, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di Cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; (2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge alle aziende costruttrici aggiudicatarie di un appalto privato per la protezione di un'opera durante la fase di esecuzione, ristrutturazione, installazione e per danni che possono causare a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12.98%, calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?					
All'impresa assicuratrice					
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it				
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:					
Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli present nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> (L. 98/2013).				
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).				
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.				

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

I premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti al **21,25**% di aliquota di imposta. Esenzione da imposta sulle assicurazioni se immobile soggetto alla disciplina del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio come indicato in polizza. I premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).

Glossario e Condizioni di Assicurazione



C.A.R./E.A.R. Assicurazione "All Risks" Opere e Lavori Privati

Indice

Glossario	2 di 18
Condizioni di Assicurazione	
Condizioni Generali	
Sezione I - Danni alle cose	3 di 18
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi	4 di 18
Condizioni valide per entrambe le sezioni	5 di 18
Estensioni di garanzia (sempre operanti)	
Sezione I - Danni alle cose	
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi	
Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)	
Sezione I - Danni alle cose	8 di 18
Delimitazioni di garanzia (sempre operanti)	11 di 18
Appendice integrativa	
Condizioni Generali	
Sezione I - Danni alle cose	13 di 18
Condizioni valide per entrambe le sezioni	13 di 18
Estensioni di garanzia (sempre operanti)	
Sezione I - Danni alle cose	14 di 18
Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)	
Sezione I - Danni alle cose	14 di 18
Delimitazioni di garanzia (sempre operanti)	15 di 18
Altri obblighi (sempre operanti)	17 di 18
In caso di Sinistro	17 di 18

Glossario

Alcune Parole sono scritte sempre in corsivo e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel Glossario.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Appaltatore - L'esecutore dei lavori oggetto dell'Assicurazione.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.

Cantiere - L'unità produttiva organizzata da uno o più *Appaltatori* appositamente per l'esecuzione di un'opera presso un sito consegnato da un *Committente*.

Certificato di Collaudo - Il documento attestante l'avvenuto Collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.

Certificato di Collaudo statico - Il documento attestante l'avvenuto collaudo ai sensi della Legge 1086/1971.

Committente - La o le persone fisiche e giuridiche che commissionano l'esecuzione delle *Opere* assicurate.

Compagnia - La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Il soggetto che stipula l'*Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Contratto - Il *Contratto* d'appalto stipulato tra il *Committente* e l'*Appaltatore*.

Deducibili - Vedi le definizioni di Franchigia e Scoperto

Ente - Ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di *Cantiere* descritto nell'apposito elenco debitamente compilato come previsto nell'Estensione di garanzia e di *Polizza*.

Forza maggiore - Gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia - L'importo prestabilito che, in caso di *Sinistro*, viene detratto dall'*Indennizzo/Risarcimento* determinato a termini di *Polizza* e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Indennizzo - La somma dovuta dalla *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, nei limiti stabiliti dalla *Polizza*.

Intermediario Assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Luogo di esecuzione delle Opere - Il *Cantiere*/area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso, indicata in *Polizza*, nel quale l'esecutore dei lavori realizza le *Opere* assicurate.

Massimale - La somma massima indennizzabile/risarcibile dalla *Compagnia* per ogni *Sinistro*. Quando è specificato in *Polizza* che il *Massimale* è prestato per un *Periodo di Assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *Sinistri* verificatisi durante lo stesso *Periodo di Assicurazione*.

Opere - Le *Opere* da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte in *Polizza*.

Opere e/o Impianti Preesistenti - Opere, impianti e cose che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel Luogo di esecuzione delle Opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Periodo di Assicurazione - Il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Periodo di costruzione - Dalle ore 24:00 del giorno stabilito dal *Contratto* d'appalto, e comunque non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *Cantiere* alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio del Certificato di Collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle *Opere* al *Committente* o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle *Opere* secondo destinazione.

Periodo di manutenzione - Il periodo di copertura alle condizioni riportate alla Estensione di Garanzia 3. Manutenzione Estesa (Sezione Danni alle cose).

Premio - La somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'impresa di *Assicurazione*, ad esempio il *Contraente*, l'*Assicurato*, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di *Assicurazione* relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati *Reclami* le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di *Risarcimento* danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento - La somma dovuta dalla *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*, nei limiti stabiliti dalla *Polizza*.

Rischio - La probabilità che si verifichi il *Sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda tecnica - La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le Somme assicurate, i Massimali, i Premi, gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di Risarcimento nonché le Estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.

Scoperto - La parte di danno indennizzabile o risarcibile ai sensi di *Polizza* espressa in misura percentuale che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Somma assicurata - L'importo massimo della copertura assicurativa.

Territorio Italiano - Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2020

Condizioni di Assicurazione

Condizioni Generali

Sezione I - Danni alle cose

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l'esecuzione delle Opere durante il periodo coperto dall'Assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Compagnia consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del Sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Articolo 2 - Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione delle *Somme assicurate* e dell'applicazione delle *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi convenuti per ogni *Sinistro*, per *Sinistro* s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Articolo 3 - Delimitazione dell'Assicurazione

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal Contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;

i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La *Compagnia*, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in *Polizza* delle relative Condizioni Particolari:

- j) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- k) i danni alle Opere e/o Impianti Preesistenti;
- I) i costi di demolizione o di sgombero;
- m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- n) i danni verificatisi durante il Periodo di manutenzione;
- i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere;
- p) i danni causati da Forza maggiore;
- q) i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.

Articolo 4 - *Somma assicurata* – Modalità di aggiornamento della *Somma assicurata* – Regolazione del *Premio*

La *Somma assicurata* alla partita 1 di *Polizza* deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'Assicurazione.

Pertanto la Somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di Contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle Opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento della decorrenza della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di *Contratto* di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il *Contraente* è successivamente tenuto ad aggiornare la *Somma assicurata* inserendo:

- in caso di esistenza di Contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di Contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della *Somma assicurata* devono essere comunicati alla *Compagnia* entro i 90 giorni successivi ad ogni 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della *Polizza* ed entro 90 giorni dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il *Premio* applicando agli stessi il tasso di *Polizza* più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in

caso di aggravamento di *Rischio* o di proroghe di copertura. La *Compagnia* emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del *Premio* che dovranno essere perfezionati dal *Contraente* entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del *Premio* alla *Compagnia*.

Articolo 5 - Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di *Sinistro* indennizzabile sono a carico della *Compagnia* solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del *Sinistro*.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi

Articolo 6 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei Massimali convenuti per la sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della Franchigia convenuta in Polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle Opere, che abbia avuto origine nel Luogo di esecuzione delle Opere indicato in Polizza e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione.

Articolo 7 - Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione di *Massimale* e dell'applicazione della *Franchigia* convenuta per ogni *Sinistro*, per *Sinistro* s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Articolo 8 - Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti previsti dal precedente comma a);
- c) persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di sevizio;
- d) i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

L'Assicurazione non comprende:

 e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di Cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o

- loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle *Opere e/o Impianti Preesistenti*;
- f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle Opere sul Luogo di esecuzione delle Opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni;
- g) i danni causati da natanti o aeromobili;
- h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- i) i danni derivati dalla costruzione di Opere in violazione di diritti altrui;
- j) i danni derivati da polvere;
- k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- m) i danni da furto;
- n) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi:
- o) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- p) i danni derivanti da amianto.
 - Solo mediante espresso richiamo in *Polizza* delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
- q) pluralità di Assicurati Responsabilità Civile Incrociata;
- r) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

Articolo 9 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari al quarto del** *Massimale* **stabilito in** *Polizza* **per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Compagnia* fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La *Compagnia* non riconosce spese da essa non autorizzate. La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Condizioni valide per entrambe le sezioni

Articolo 10 - Delimitazione causale dei Rischi

La *Compagnia* non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di *Cantiere*, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Articolo 11 - Delimitazione temporale dei Rischi

La Compagnia non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

Articolo 12 - Periodo di copertura

L'Assicurazione decorre dalla data fissata in *Polizza* e, comunque, non prima delle **ore 24:00 del giorno di pagamento del** *Premio* **e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai** mezzi di trasporto delle cose assicurate sul *Cantiere*.

L'Assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno stabilito in *Polizza*; in caso di esistenza di *Contratto* d'appalto l'Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel *Contratto* d'appalto stesso per l'esecuzione delle *Opere*, se tale giorno è antecedente a quello indicato in *Polizza*.

In ogni caso l'*Assicurazione* cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio del Certificato di Collaudo;
- consegna anche provvisoria delle Opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle Opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle *Opere* vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. Qualora la costruzione delle *Opere* non sia conclusa entro i termini stabiliti, il *Contraente* può chiedere alla *Compagnia*, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il *Premio* di *Polizza* e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che l'*Assicurazione* cessi prima della data prevista in *Polizza* a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Articolo 13 - *Assicurazione* parziale – Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti

della *Somma assicurata* e per la regolazione del *Premio* come previsto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, se al momento del *Sinistro* la *Somma assicurata* copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la *Compagnia* indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Articolo 14 - Variazione di Rischio

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il *Contraente* è tenuto a comunicarle anticipatamente per iscritto alla *Compagnia* che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Articolo 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione della stessa di durata superiore a 15 giorni consecutivi il *Contratto* assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della *Compagnia* ai *Premi* dovuti; resta fermo l'obbligo del *Contraente* a darne immediatamente comunicazione alla *Compagnia*, pena la decadenza del diritto all'*Indennizzol Risarcimento*.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la *Compagnia* si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'*Assicurato*, pena la decadenza del diritto all'*Indennizzol Risarcimento*, si impegna a garantire (a proprie spese) la vigilanza del *Cantiere* e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Articolo 16 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della *Compagnia* hanno libero accesso sul *Luogo di* esecuzione delle *Opere* in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al *Rischio*.

Articolo 17 - Dichiarazioni del *Contraente* influenti sulla valutazione del *Rischio*

La Compagnia presta il suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di comunicare per iscritto, tanto alla conclusione del Contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul Rischio.

Articolo 18 - Denuncia dei *Sinistri* – Obblighi dell'*Assicurato*

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia tramite lettera raccomandata, eventualmente anticipabile mezzo fax, alla *Compagnia*;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un dettagliato rapporto scritto;
- c) limitare, per quanto possibile, l'entità del danno;
- d) fornire alla Compagnia ed ai suoi mandatari tutte le

- informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti:
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia* soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'*Assicurato*, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di *Sinistro* presumibilmente doloso, l'*Assicurato* è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di *Polizza*.

massimo di *Indennizzo* o *Risarcimento* dovuti dalla *Compagnia* per tutti i *Sinistri* che possano verificarsi durante la validità della *Polizza*.

In caso di *Sinistro* le *Somme assicurate* con le singole partite di *Polizza*, i *Massimali* ed i limiti di *Indennizzo*, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'*Assicurazione*, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi senza corrispondente restituzione del *Premio*.

Il *Contraente* può richiedere il reintegro delle *Somme* assicurate, dei *Massimali* e dei limiti di *Indennizzo*; è facoltà della *Compagnia* concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non s'intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *Sinistro*.

Articolo 19 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente *Contratto* si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, **entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.**I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Compagnia.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al *Contraente*, che conferisce alla *Compagnia* la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'*Assicurato*.

Articolo 20 - Pagamento dell'*Indennizzo/ Risarcimento*

Il pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento è eseguito dalla Compagnia presso la propria Direzione o la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Compagnia delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e siano stati consegnati alla Compagnia tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Articolo 21 - Diminuzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite

Articolo 22 - Danni - Facoltà di recesso

Avvenuto il *Sinistro* ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il *Sinistro* è stato altrimenti definito, la *Compagnia* può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo *Contratto*; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la *Compagnia* mette a disposizione del *Contraente* il rateo di *Premio* netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Articolo 23 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la *Compagnia* rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei *Rischi* assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di *Polizza* è a carico dell'*Assicurato* che intenda far valere un diritto all'*Indennizzo* o al *Risarcimento*.

Articolo 24 - Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre Assicurazioni

Se al tempo del *Sinistro* esistono altre *Assicurazioni* stipulate dall'*Assicurato*, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi *Rischi*, la presente *Polizza* è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre *Assicurazioni*.

Articolo 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla *Polizza*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati sia dal *Contraente* che dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 26 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Articolo 27 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e/o il Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata A/R o telefax, alla Direzione della Compagnia, ovvero alla agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Articolo 28 - Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente *Contratto* sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della *Polizza* sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 29 - Legge applicabile

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

Estensioni di garanzia

(sempre operanti)

Sezione I - Danni alle cose

1. Opere e/o Impianti Preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle *Opere e/o Impianti Preesistenti* alla decorrenza della *Polizza*, presenti nel *Luogo di esecuzione delle Opere*, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle *Opere* assicurate con la presente *Polizza* e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'*Assicurazione*.

Non si considerano *Opere e/o Impianti Preesistenti* le cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere* impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* e relativo minimo pari a quello per eventi naturali e di *Forza maggiore* riportato in *Polizza*.

2. Costi di demolizione e sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola

proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" come previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i., sono indennizzabili nell'ambito dell'importo sopra definito sino alla concorrenza massima pari al 10% dell'importo stesso.

3. Manutenzione estesa

Nel Periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate in partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla sezione II, dovuti a causa risalente al Periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di costruzione e riportati in Polizza.

Durante il suddetto periodo la *Compagnia* non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi

4. Pluralità di *Assicurati* – Responsabilità civile incrociata

Qualora con la denominazione di *Assicurato* siano designati in *Polizza* più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata *Assicurazione*, fermo restando che la somma a carico della *Compagnia* non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei *Massimali* stabiliti in *Polizza* nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'art. 8, lettera c) delle Condizioni Generali di *Assicurazione* relativamente a ciascun *Assicurato*, gli altri *Assicurati* e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni come previsto dall'art. 8 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*.

In ogni caso la *Compagnia* non risarcirà l'*Assicurato*, per quanto riguarda la presente clausola, nei seguenti casi:

- perdite o danni a cose assicurate o assicurabili sotto la sezione I della *Polizza*, anche se a causa di una *Franchigia* o limite non si faccia luogo ad alcun *Risarcimentol Indennizzo*:
- lesioni mortali e non mortali o malattie di impiegati e lavoratori che sono assicurati o avrebbero potuto esserlo con un'Assicurazione R.C.O.

5. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

Sono risarcibili, nell'ambito dei *Massimali* convenuti in *Polizza* alla sezione II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di *Risarcimento* di 150.000,00 euro, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

Il pagamento del *Risarcimento* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10% e relativo minimo pari alla *Franchigia* per danni a cose di terzi riportato in *Polizza*.

6. Cavi o condutture sotterranee

Sono risarcibili, nell'ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla sezione II, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Risarcimento di 100.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

Il pagamento del *Risarcimento* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10% e relativo minimo pari alla *Franchigia* per danni a cose di terzi riportato in *Polizza*.

Estensioni di garanzia

(operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza* e a condizione che l'*Assicurato* abbia pagato il relativo *Premio*)

Sezione I - Danni alle cose

A. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

A parziale deroga dell'art. 3 lettera j) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il Periodo di costruzione delle Opere. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10%, con il minimo pari alla *Franchigia* relativa ad eventi naturali e di *Forza maggiore* riportata in *Polizza*.

B. Forza maggiore

A parziale deroga dell'art. 3 lettera p) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di Forza maggiore.

Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 10%, con il minimo pari alla *Franchigia* relativa ad eventi naturali e di *Forza maggiore* riportata in *Polizza*.

C. Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina

Relativamente alla sola sezione I, a deroga dell'art. 3 lettera q) e a parziale deroga dell'art. 10, lettera a) delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, fermo restando le esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali di *Assicurazione*, la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.

Nel caso di garanzia prestata anche per l'estensione di garanzia E "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*" restano comunque ferme le esclusioni del punto 2), riportate nell'estensione di garanzia E. "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*".

Relativamente ai danni causati in conseguenza di sciopero, sommossa e tumulto popolare resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza maggiore riportata in Polizza e che la Compagnia non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro, somma superiore al 50% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione. Relativamente ai danni causati in conseguenza di furto e rapina resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 20%, con il minimo pari alla Franchigia dovuta ad ogni altra causa riportata in Polizza e che la Compagnia non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro, somma superiore ad 100.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

A parziale deroga dell'art. 3 lettera m) delle Condizioni Generali di *Assicurazione* sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'*Assicurato* in relazione ad un *Sinistro* indennizzabile a termini della sezione I e fino all'importo massimo del 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 25.000,00 euro, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

E. Macchinario, baraccamenti od attrezzature di *Cantiere*

Sono indennizzabili, **sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 4**, i danni materiali e diretti a macchinario, baraccamenti o attrezzature di *Cantiere* come definito qui di seguito.

Premesso che, agli effetti della presente Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della Somma assicurata e della liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere descritti nell'apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:

- La Compagnia, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione per la costruzione delle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.
- Fermo quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia non è obbligata ad indennizzare:
 - a) i guasti meccanici o elettrici;
 - b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella *Polizza* ai fini della costruzione delle *Opere*, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in *Polizza*;
 - c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di *Cantiere*;
 - d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di Cantiere operanti nel sottosuolo;
 - e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
 - f) i danni a macchinari o attrezzature di Cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
 - g) i danni conseguenti ad abbandono delle cose assicurate; la *Compagnia* non è altresì obbligata ad indennizzare:
 - h) le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di Cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature.
- 3) La *Somma assicurata* per ciascun *Ente* è uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del *Sinistro* comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di *Ente*

- uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della *Somma assicurata*.
- 4) La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo *Ente* assicurato, secondo le norme seguenti:
 - a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
 - si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l'Ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del *Sinistro*, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1), diffalcato dell'importo stimato come sub a 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi convenuti in *Polizza*;

- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - si stima il valore dell'Ente assicurato al momento del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b 1), diminuito dell'importo stimato come sub b 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle *Franchigie* e degli *Scoperti* e relativi minimi convenuti in *Polizza*.

Un *Ente* assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'*Indennizzo* calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l'*Ent*e aveva al momento del *Sinistro* stimato come sub b 1).

Se la *Somma assicurata*, separatamente, per ciascun *Ent*e colpito da *Sinistro*, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la *Compagnia* indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato con la detrazione, per singolo *Sinistro* e per singolo *Ente* danneggiato, di uno *Scoperto* pari al 20% ed un minimo pari a 2.500,00 euro. Salvo diversa esplicita pattuizione in *Polizza*, sono esclusi dall'*Indennizzo* i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall'*Indennizzo* i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli *Enti* colpiti da *Sinistro* o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.

Elenco del macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere

N. Ordine	N. Enti assicurati	Descrizione (specie, tipo, marca, modello, matricola e/o targa, etc.)	Anno di Costruzione/ Prima Immatricolazione	Somma assicurata (*) (euro)
_				<i>)</i>

^(*) Valore di rimpiazzo a nuovo.

Delimitazioni di garanzia

(sempre operanti)

Beni di valore artistico o storico

La Compagnia prende atto che i lavori oggetto d'appalto e assicurati con il presente Contratto, possono interessare beni di rilevante valore artistico e/o storico. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca i suddetti beni, il relativo Indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino con l'utilizzo di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione. Resta inteso che qualora l'Assicurato dimostri che i costi necessari per il riutilizzo parziale del materiale degli Enti colpiti da Sinistro non comporta aumento dell'Indennizzo rispetto a quanto si sarebbe ottenuto operando come al precedente capoverso, la Compagnia ne approva in via preventiva i relativi lavori.

2. Costruzione di pali e diaframmi

La Compagnia non indennizza l'Assicurato per:

- perdita o danni a pali, diaframmi od incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione o estrazione;
- costi sostenuti in caso di lavorazioni su palificazioni o diaframmi poi abbandonati per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno;
- danni a terzi derivanti da perdita di bentonite o altri materiali rinforzanti.

3. Danni a raccolti, boschi e colture

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle *Opere*.

4. Edifici e manufatti limitrofi

I danni materiali e diretti agli edifici e/o manufatti, anche di proprietà di terzi, rientranti anche parzialmente nell'ambito di una fascia di larghezza di 20 metri, calcolati a partire dalla proiezione sul piano di campagna del perimetro esterno delle *Opere* oggetto dei lavori, saranno trattati con le modalità di seguito riportate:

- per Sinistro devono intendersi tutti i danni subiti da ciascun numero civico o subalterno;
- il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni a cose di terzi riportato in Polizza;
- 3) il *Massimale* per questa garanzia deve intendersi quello della sezione II Responsabilità civile verso terzi **con il limite** massimo di *Risarcimento* di 100.000,00 euro, per ogni *Sinistro*.

5. Falde freatiche

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

6. Interruzione o sospensione della costruzione – *Rischi* di giacenza

La Compagnia è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto (solo se espressamente richiamata in *Polizza* la relativa Estensione di garanzia C) o eventi naturali.

Restano ferme le *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi convenuti per il *Periodo di costruzione* e riportati in *Polizza*. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la

custodia del *Cantiere* o comunque del luogo di deposito delle stesse

7. Lavori già eseguiti

Nel caso parte dei lavori previsti dal *Contratto* d'appalto fosse già stata realizzata il *Contraente* dichiara, e tale dichiarazione è ritenuta essenziale per l'efficacia del *Contratto*, **che in relazione** a detti lavori non si sono a tutt'oggi verificati, ne' sono in corso *Sinistri* di alcun genere.

Si intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui causa ed il relativo manifestarsi del danno siano precedenti alla data di perfezionamento della presente *Polizza*.

8. Lavori su Opere e/o Impianti Preesistenti

I danni materiali e diretti a *Opere e/o Impianti Preesistenti* assicurati con relativa condizione particolare di *Polizza* causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

9. Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di *Polizza*, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. Inoltre, i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

10. Misure di sicurezza

La Compagnia indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera. A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del Rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino a un periodo di ricorrenza di dieci anni. La Compagnia non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti, derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.

11. Proroghe pro-rata temporis

In caso di proroga della scadenza fissata in *Polizza* per l'esecuzione delle *Opere*, concessa dal *Committente* dei lavori, sarà applicato – sull'importo assicurato in quel momento – un tasso in pro-rata del tasso di *Polizza*, sempreché il rapporto tra *Sinistri* pagati e denunciati e i *Premi* incassati non superi a quella data il 60%; in caso contrario la proroga sarà concessa a condizioni da convenirsi.

12. Prosciugamento

La Compagnia non rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per:

- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
- spese sostenute per isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
- spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle *Opere* assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate e il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'*Indennizzo* sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.

13. Scavo aperto

Non sono indennizzabili i costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua ferma restando l'inclusione dei costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo. Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino a una lunghezza massima di scavo pari a 50 metri.

14. Strade, ferrovie, opere in terra

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di Rischio sono esclusi i costi:

- a) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- b) di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
- c) di isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi le perdite e i danni causati da errori

di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.

15. Traffico aperto

Si conviene tra le Parti che in caso di apertura al traffico – totale o parziale – del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità a condizione che l'Assicurato adotti tutte le misure necessarie per la prevenzione dei danni a o da terzi previste da leggi, regolamenti, Contratti d'appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei Lavori o del Responsabile dei Lavori (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008). In nessun caso la Compagnia sarà obbligata per i danni derivanti a terzi da rallentamenti o interruzione del traffico stradale o ferroviario.

16. Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

17. Esclusione delle malattie trasmissibili

- A parziale deroga di quanto previsto in *Polizza*, la presente *Assicurazione* non copre alcuna perdita, danno, *Reclamo*, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
- Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

Appendice integrativa

La presente appendice ha validità solamente nel caso in cui la tipologia lavori riportata nel frontespizio di *Polizza* sia "E1" (realizzazione di impianti fotovoltaici) o "E2" (realizzazione o rifacimento di impianti e opere elettromeccaniche).

Gli articoli che seguono sostituiscono o si aggiungono a quelli riportati nelle Condizioni di *Assicurazione* contenute nel Set informativo C.A.R./E.A.R. *Assicurazione* "All Risks" *Opere* e Lavori Privati mod. P.0540.

Rimangono validi tutti gli altri articoli di *Polizza* qui non menzionati.

Condizioni Generali

Sezione I - Danni alle cose

Articolo 2 - Definizione di Sinistro

Agli effetti della limitazione delle *Somme assicurate* e dell'applicazione delle *Franchigie* stabilite per ogni *Sinistro*, s'intende per *Sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per *Sinistro* s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di *Polizza*.

Articolo 3 - Delimitazione dell'Assicurazione

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal Contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- d) le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili:
- e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;

- f) i difetti di rendimento degli Enti assicurati;
- g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La *Compagnia*, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in *Polizza* delle relative Condizioni Particolari:

- j) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- k) i danni alle Opere od impianti preesistenti;
- I) i costi di demolizione o di sgombero;
- m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- n) i danni verificatisi durante il Periodo di manutenzione;
- o) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere;
- p) i danni causati da Forza maggiore.
- q) i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.

Relativamente alle eventuali *Opere* civili previste nell'esecuzione dei lavori, la *Compagnia* non è inoltre obbligata ad indennizzare:

 r) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando l'indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate.

Condizioni valide per entrambe le sezioni

Articolo 10 - Delimitazione causale dei Rischi

La *Compagnia* non è obbligata a risarcire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di Cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'*Assicurato* provi che il *Sinistr*o non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'Assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.

- c) i danni da amianto.
- d) i danni da campi elettromagnetici.

Articolo 12 - Periodo di copertura

A deroga dell'Articolo 12 - Periodo di copertura, l'Articolo stesso si intende completamente sostituito da quanto segue: L'Assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul Cantiere. L'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di Polizza; in caso di esistenza del Contratto d'appalto l'Assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel

Contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle Opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda. In ogni caso l'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si

verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle Opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) presa in consegna od uso delle Opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane o comunque non oltre la data indicata in Polizza.

Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.

Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.

Il Premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

Estensioni di garanzia

(sempre operanti)

Sezione I - Danni alle cose

3. Manutenzione estesa

Nel Periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di montaggio e riportati in Polizza.

Il Periodo di manutenzione ha la durata indicata nella Polizza con inizio dalle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio stabilita ai sensi dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo.

Estensioni di garanzia

(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo *Premio*)

Sezione I - Danni alle cose

Danni causati da vizi di materiale, difetti di Α. fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione

A parziale deroga dell'art. 3 lettera j) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e manifestatisi durante il Periodo di costruzione delle Opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Resta inteso tra le parti che una cosa non deve essere considerata come danneggiata per la sola presenza di vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.

La presente estensione, relativamente alle sole Opere civili, è operante unicamente per gli errori di progettazione e di calcolo. Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di euro 500.000,00, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza maggiore riportata in Polizza.

C. Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina

Relativamente alla sola Sezione I, a deroga dell'art.3 lettera q) e a parziale deroga dell'art. 10, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando le esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.

Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4) restano comunque ferme le esclusioni del punto 2), riportate nell'estensione di garanzia E. "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere".

Relativamente ai danni causati in conseguenza di sciopero, sommossa e tumulto popolare resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza maggiore riportata in Polizza e che la Compagnia in nessun caso indennizzerà somma superiore al 50% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di euro 1.000.000,00, per ogni Sinistro e per l'intero Periodo di costruzione.

Relativamente ai danni causati in conseguenza di atti vandalici e dolosi, furto e rapina, resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'*Indennizzo* viene effettuato con la detrazione per singolo *Sinistro* di uno *Scoperto* pari al 20%, con il minimo pari alla *Franchigia* dovuta ad ogni altra causa riportata in *Polizza* e che la *Compagnia* in nessun caso indennizzerà somma superiore al 40% della *Somma assicurata* alla partita 1, con il massimo di euro 100.000,00, per ogni *Sinistro* e per l'intero *Periodo di costruzione*.

L'Assicurazione contro il furto ed i danni cagionati da terzi è inoltre prestata alle condizioni, essenziali per l'operatività della garanzia, che:

A) Il materiale a piè d'opera sia stoccato:

 in locali chiusi tali che: ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 3 m dal suolo, da superfici d'acqua, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro

oppure

 in container ancorato al suolo, realizzato in materiale metallico e senza aperture, ad esclusione del portello di carico che deve essere chiuso da robusto lucchetto antitaglio/antistrappo.

Ad integrazione di quanto previsto al punto A), limitatamente al caso di tipologia lavori "E1" (realizzazione di impianti fotovoltaici) ed in riferimento esclusivamente alla garanzia furto:

- B) I pannelli installati siano fissati ai supporti mediante un sistema di ancoraggio che preveda l'utilizzo di bulloneria antifurto o, alternativamente, prevedere un sistema efficace che ne impedisca la libera rimozione con mezzi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese o altra utensileria di uso comune); tale sistema di ancoraggio dovrà essere installato contestualmente ai pannelli stessi. Si precisa che l'utilizzo di detta bulloneria o sistema di ancoraggio alternativo è ritenuto idoneo solo nel caso in cui venga implementato su ogni singolo pannello fotovoltaico.
- C) Tutte le cose assicurate (compreso il materiale a piè d'opera) siano protette da un impianto automatico di allarme antifurto con collegamento in remoto.
- D) Nel caso di impianti fotovoltaici ubicati ad un'altezza minima inferiore ai 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, l'impianto antifurto deve essere integrato con una recinzione perimetrale di altezza minima pari a 2 metri e sistema di videosorveglianza, collegato in remoto con un istituto di vigilanza; la recinzione e la videosorveglianza dovranno essere installate ed ultimate precedentemente a tutte le altre Opere assicurate.

- Quanto previsto nel presente punto D), non si applica agli impianti ubicati su tetto di fabbricati abitati continuativamente e con linea di gronda con altezza minima superiore a 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, la cui potenza non superi i 50 kWp.
- E) Qualora le cose assicurate siano collocate a terra o su tetto con linea di gronda avente altezza minima inferiore a 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, è richiesta una recinzione perimetrale con altezza minima di 2 m, installata e ultimata precedentemente a tutte le Opere assicurate.

Il *Contraente* decade dal diritto all'*Indennizzo* per tutti i danni cagionati da terzi qualora non fosse operante quanto disposto nella presente clausola.

Delimitazioni di garanzia

(sempre operanti)

6. Interruzione o sospensione della costruzione - *Rischi* di giacenza

La *Compagnia* è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali. Non potranno essere coperti periodi di giacenza superiori a 90 giorni

Restano ferme le *Franchigie* o *Scoperti* e relativi minimi convenuti per il *Periodo di costruzione* e riportati in *Polizza*. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del *Cantiere* o comunque del luogo di deposito delle stesse

16. Materiali a piè d'opera

L'efficacia della copertura assicurativa per i materiali dislocati a piè d'opera è subordinata alla condizione che, per gli stessi, siano state adottate misure di prevenzione e protezione che ne garantiscano:

- sempre la buona conservazione, ossia i suddetti materiali devono essere riposti in aree di ricovero debitamente attrezzate in relazione alle caratteristiche degli stessi (su superfici livellate, sotto pensiline, in baraccamenti, all'interno di container, su scaffalature soprelevate rispetto al terreno, in capannoni coperti, ecc.) ed alla natura del luogo ove si svolgono i lavori oggetto della presente copertura assicurativa (aree non soggette ad allagamenti/ alluvioni con periodo di ritorno inferiore a 50 anni, fenomeni franosi, mareggiate e quant'altro di simile);
- l'ottimale custodia durante le fasi in cui non c'è attività lavorativa, ovvero i suddetti materiali, al termine dell'impiego giornaliero/giornata lavorativa, devono essere riposti in aree/luoghi chiusi mediante sistemi di chiusura opportunamente preposti e dimensionati per la loro custodia.

Si prende atto tra le parti che il valore massimo del materiale stoccabile è pari al 20% della *Somma assicurata* in Partita 1, con il massimo di euro 150.000,00.

In nessun caso la *Compagnia* indennizzerà importo superiore a tale cifra, per singolo *Sinistro* e per durata di copertura.

17. Danni da errato posizionamento

(valida solo in caso di caso di tipologia lavori "E1" (realizzazione di impianti fotovoltaici)

Si conviene tra le parti che, durante le operazioni di posizionamento e movimentazione degli *Enti* assicurati, **non sono considerati** danni quelli derivanti dai seguenti eventi: errato posizionamento, disallineamento e assestamento dovuti ad ogni causa.

18. Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

19. Esclusione delle malattie trasmissibili

- A parziale deroga di quanto previsto in *Polizza*, la presente *Assicurazione* non copre alcuna perdita, danno, *Reclamo*, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, dovuti a, derivanti da, risultanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad essa, simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.
- Relativamente alla presente clausola, per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, virus, batteri, parassiti o altri organismi o qualsiasi loro variazione, siano essi considerati viventi o meno
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasmissione per via aerea, trasmissione tramite fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possono causare o minacciare lesioni fisiche, patologie, danni alla salute, al benessere o alla proprietà dell'uomo.

Altri obblighi

(sempre operanti)

Valido per i capitoli Condizioni di Assicurazione e Appendice integrativa

Adesione dell'Assicurato alla Polizza del Contraente
Qualora l'Assicurato sostenga in tutto o in parte l'onere
economico connesso al pagamento del Premio per effetto
della stipula di un Contratto di appalto o di Subappalto relativo
all'Opera in oggetto, il Contraente si obbliga ad ottenere
dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo di avvenuta consegna
delle Condizioni di Assicurazione, prima dell'adesione alla
copertura assicurativa.

In caso di Sinistro

Valido per i capitoli Condizioni di Assicurazione e Appendice integrativa

Per offrire alla vostra azienda un servizio tempestivo in caso di *Sinistro* vi forniamo nella pagina a lato una scheda (vedi art. 18, lettera a) delle Condizioni Generali) da compilare in tutte le sue parti e da inviare all'agenzia a cui è assegnata la *Polizza* e alla *Compagnia*.

URGENTE ZURICH Pagine: 1+ FAX A: Spett.le _____ (Intermediario Fax_ assicurativo) P.C.: Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia Milano, Uff. Sinistri Fax +39.025966.2600 DA: (Assicurato) (Persona da contattare) Denuncia Sinistro: Accaduto il ___ Polizza n° ___ Luogo/Cantiere _____ Con la presente denunciamo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale: Evento Meteorico Incendio, Frana, Inondazione, Terremoto Naturale Crollo Allagamento Causato da Terzi Causato da Terzi Errore di progett. o (Azione dolosa) posa o difetto mat. (Azione involont.) E che ha colpito Per gli importi presumibili in Migliaia di Euro fra 2,5 e 10 le seguenti Partite assicurate < 2.5 fra 10 e 50 oltre 50 Opere in Contratto (Part. 1) Opere preesistenti (Part. 2) Danneggiamento a terzi (Sez. 2) Attrezzature di Cantiere In allegato Vi trasmettiamo: Copia Denuncia alle Autorità Nome di Terzi coinvolti Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del Sinistro: (prosegue in allegato) Manteniamo inalterato luogo ed effetti del Sinistro (salvo per le Opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente all'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Cordiali saluti. Firma SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE Zurich Insurance Europe AG, Rappresentanza Generale per l'Italia Perito incaricato: Luogo Data



Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

 $Indirizzo\ PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it-www.zurich.it\\$

P.0540.SET INFORMATIVO - ed. 06.2025

